

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 15.

LUCIO TESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 luglio 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Melandri, Melograni, Morgando, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Sica, Turco e Armando Veneto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Proposta di deferimento in sede redigente di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il deferimento in sede redigente dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento in sede redigente,

che propongo alla Camera a norma del comma 2 dell'articolo 96 del regolamento:

I Commissione (Affari costituzionali):

CORLEONE: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernenti il sostegno di enti ed associazioni con finalità sociali e umanitarie » (159); SCALIA: « Norme per il sostegno degli enti e delle associazioni che perseguono finalità umanitarie, di salvaguardia dell'ambiente naturale, degli animali e del patrimonio culturale e artistico » (285); LUCÀ ed altri: « Disciplina dell'associazionismo sociale » (577); DI CAPUA e CHIAVACCI: « Norme per il controllo su talune attività svolte dalle associazioni di promozione sociale » (1167); MASSIDDA ed altri: « Disciplina degli enti e delle associazioni senza fini di lucro » (2674); ERRIGO: « Disciplina delle associazioni » (3300); GALEAZZI ed altri: « Disciplina dell'associazionismo sociale » (3969) (*La Commissione ha elaborato un testo unificato*).

VII Commissione (Cultura):

« Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari » (6130) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 13 luglio 2000, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le

questioni regionali il senatore Arturo Mario Zambrino, in sostituzione del senatore Italo Marri, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa dell'assemblea regionale siciliana; Prestamburgo ed altri: Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato) (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B) (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna; d'iniziativa dei deputati Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa dell'assemblea regionale siciliana; d'iniziativa dei deputati Prestamburgo ed altri: Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 168-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e venti minuti (con il limite massimo di 17 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 57 minuti;

Forza Italia: 48 minuti;

Alleanza nazionale: 45 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 40 minuti

Lega nord Padania: 38 minuti;

UDEUR: 34 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 34 minuti;

Comunista: 34 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 8 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente, come avevo già annunciato in sede informale, in relazione al contingentamento dei tempi da lei testé comunicato. Ricordo che ci troviamo in sede di esame di un importante progetto di legge costituzionale e per tale motivo chiederei — come del resto hanno fatto altri gruppi in altre circostanze, ottenendo sempre dalla Presidenza una risposta positiva — un moderato ampliamento dei tempi. Constato, infatti, che se io intervenissi a titolo personale potrei parlare per 17 minuti, mentre i Verdi hanno a loro disposizione, in totale, 8 minuti. Chiedo quindi che venga adottato anche in questa circostanza il criterio che la Presidenza ha seguito nell'esame di altri provvedimenti molto sentiti, quale quello sulla minoranza slovena ed altri: assicuro che, personalmente, farò un uso moderato della risposta positiva che spero venga data alla mia richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, i tempi così definiti sono stati sottoposti alla valutazione della Conferenza dei presidenti di gruppo, per cui io non posso variarli. Chiaramente, come ha sempre affermato il Presidente Violante, il contingentamento dei tempi diventa rigoroso quando vi è un atteggiamento ostruzionistico. In questo consesso di cultori questo pericolo sicuramente non c'è: quindi, la Presidenza sarà ampiamente tollerante.

MARCO BOATO. La ringrazio.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 168-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Di Bisceglie, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO DI BISCEGLIE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che stabilisce disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano torna nuovamente all'esame della Camera e mi auspico che si riesca a completarne la prima lettura, come stabilisce l'articolo 138 della Costituzione per le leggi costituzionali.

Con la legge concernente l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario è stato chiaro per tutti quale forza sia stata messa in campo per il federalismo e quale processo si apre, sempre per il federalismo, con la nuova stagione degli statuti. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti e sono tangibili. Anche coloro i quali hanno avversato quella riforma o ne sono stati sostenitori molto tiepidi la ritengono ora un criterio di riferimento per le riforme che dovranno seguire.

Affermo ciò, perché le regioni a statuto speciale e le province autonome sono invece ancora bloccate dai loro statuti nella forma di governo, nel sistema elettorale e nella costruzione e definizione del proprio ordinamento. Tali statuti stabiliscono vincoli e limiti all'autonomia organizzativa e alla definizione delle funzioni degli organi della regione.

La proposta di legge al nostro esame intende rimuovere quei vincoli e riconoscere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome il potere di decidere sulla propria forma di governo e sul sistema di elezione dei propri organi.

Dopo averla approvata nel novembre scorso in prima lettura qui alla Camera dei deputati, siamo ora chiamati a completare l'iter della sua prima deliberazione. È importante che ciò avvenga in tempo utile, innanzitutto perché nel giugno del 2001 il presidente della regione siciliana possa essere eletto a suffragio universale diretto e all'assemblea si applichino, sin dall'inizio, le nuove regole statutarie. Le vicende di queste ultime settimane, che hanno registrato l'ennesima crisi di quel governo, ne dimostrano la

necessità e l'urgenza e dimostrano altresì come tali disposizioni possano contribuire a favorire stabilità e governabilità.

Questa proposta di legge modifica insieme gli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale. In ciascuno di essi la disciplina relativa alla forma di governo, al sistema di elezione degli organi statuari e ai rapporti fra di essi, al referendum e all'iniziativa legislativa popolare non sarà più riservata, come è adesso, al Parlamento nazionale. Per il futuro essa è riconosciuta quale competenza legislativa primaria delle regioni e delle due province autonome. Le disposizioni restanti dello statuto proteggono questa competenza con norme di rango costituzionale.

Con legge regionale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ciascuna regione potrà decidere della propria forma di governo, del proprio sistema elettorale e della propria organizzazione. Tale legge non sarà sottoposta a quello che si definisce un visto governativo e potrà essere soltanto impugnata per contrasto con la Costituzione. Se richiesto, essa sarà sottoposta a referendum popolare regionale.

A questo potere di autorganizzazione lo statuto costituzionale pone solo pochi limiti e vincoli: la permanenza del rapporto di fiducia tra assemblea rappresentativa ed esecutivo, il rispetto della scelta elettorale con lo scioglimento del consiglio regionale quando questi sfiduci il presidente della regione eletto direttamente, l'obbligo di dar vita ad una maggioranza di governo entro il termine massimo di 60 giorni e, infine, in via suppletiva, l'adozione del sistema di elezione della forma di governo ora vigente per le regioni a statuto ordinario qualora i consigli regionali e provinciali in carica nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Trento non avranno fatto uso della propria competenza legislativa primaria per approvare una propria legge prima della loro naturale scadenza.

Questa disciplina è sostanzialmente comune a tutte le regioni a statuto speciale e alle province autonome perché comuni sono i principi costituzionali a cui essa si

ispira. Solo alcune disposizioni non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano perché in queste realtà vi sono situazioni peculiari che non possono non essere tenute in considerazione proprio in rapporto alle forti minoranze linguistiche presenti, che portano a discipline peculiari.

Infine, questa proposta traduce in norme statuarie l'assetto costituzionale effettivo che si è andato stabilendo dopo lo statuto del 1971 nella regione Trentino-Alto Adige. Da tempo, mi pare, le due province hanno assunto il compito di rappresentare in via primaria le rispettive collettività. Il testo che stiamo per approvare — mi auguro che sia così — prende atto di questa mutata realtà istituzionale e la trasfonde nello statuto di autonomia. I due consigli provinciali non scaturiranno più da un consiglio regionale primario, essi saranno gli organi eletti dai cittadini e agendo come organo unitario costituiranno insieme il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

È dunque una riforma importante ed incisiva, anche contrastata, anzi per taluni aspetti molto contrastata, e per questo ha già avuto un lungo esame parlamentare.

Devo però subito sottolineare il valore della scelta compiuta dal Senato di confermare nella sostanza il testo approvato dalla Camera. Come dicevo, anche in quel ramo del Parlamento alcune scelte normative e talune specifiche disposizioni sono state molto contrastate. Sappiamo quante osservazioni critiche sono state mosse su molte questioni di merito e in primo luogo sulla decisione di procedere unitariamente con una sola legge costituzionale alla modifica di tutti gli statuti speciali, legando sul piano della politica istituzionale le sorti di tutte le motivazioni che sono sottese alle modifiche di questo o quell'altro statuto. E non vi è dubbio che talune di quelle critiche hanno un fondamento e comunque sarebbero state possibili scelte alternative, di merito e di procedimento. Molti le avrebbero preferite, tra questi anche una parte dei rappresentanti istituzionali di qualche regione. Il Senato ha invece deciso di

conservare, per quanto possibile, il testo approvato dalla Camera in modo tale che non tornassero ad aprirsi tutte le questioni che vi sono sottese e non si prolungasse all'infinito l'iter di questa riforma senza che poi si determinasse uno sbocco positivo.

È stata confermata la scelta di far procedere insieme la riforma dei cinque statuti speciali; ognuno sa bene che, spezzate con cinque diversi testi le ragioni unitarie che motivano e tengono insieme questa riforma, sui singoli statuti sarebbe stato possibile soltanto coalizzare le avversioni e ben difficilmente i consensi necessari.

Ma il Senato ha anche confermato nella sostanza il merito delle scelte effettuate dalla Camera; ha soltanto introdotto poche modificazioni ed una integrazione, che è giusto ricordare ed evidenziare.

Due delle modificazioni introdotte dal Senato riguardano la soppressione della lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 3, relativo allo statuto speciale della Sardegna, e la soppressione della lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 5, relativo allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Sarebbero le cosiddette norme finanziarie di questi statuti speciali. Al riguardo, debbo ricordare che le norme finanziarie degli statuti speciali, in sostanza quelle che stabiliscono la misura della partecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione o provincia autonoma, possono essere modificate anche con legge ordinaria dello Stato, anche su iniziativa della regione.

Lo statuto sardo e quello della regione Friuli-Venezia Giulia prevedono che sul testo della legge debba essere « sentita la regione ». Si tratta di un parere che, formalmente necessario, non vincola né la proposta del Governo né il legislatore.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva (a seguito di un mio emendamento, mi si consenta di dirlo in maniera per così dire soffusa) che le modificazioni da apportarsi con legge ordinaria fossero introdotte non « sentita », come prevede il testo oggi al nostro esame, ma « d'intesa » con la regione.

Per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige i rispettivi statuti prevedono formule differenziate di intesa tra il Governo e la regione sulla proposta di modificazione. Per la verità non è che il Parlamento debba approvare la legge d'intesa con la regione o con la provincia autonoma! Le norme finanziarie dello statuto siciliano possono invece essere modificate soltanto dal Parlamento con legge costituzionale.

Non vi è dubbio che questa introduzione dell'intesa sarebbe stata più autonomista o, se si vuole, più favorevole a quelle regioni rispetto alle formule presenti negli statuti della Valle d'Aosta e del Trentino.

Sul piano formale, il testo approvato dalla Camera riferiva l'intesa al contenuto della legge e per questo ne sarebbe risultata condizionata l'autonomia del legislatore. Il relatore del provvedimento al Senato e l'Assemblea del Senato hanno sottolineato più volte l'inopportunità e l'incongruità di decidere questa materia soltanto con riferimento alle regioni a statuto speciale e più ancora a singole regioni a statuto speciale.

La materia finanziaria e la ripartizione delle risorse tributarie tra Stato e regioni e tra i diversi livelli di Governo non possono essere decise considerando questo o quell'ente un livello di Governo separato dall'altro; in una serie di accordi a due, ai quali il Parlamento deve attenersi, si ingenera l'accordo già definito dal Governo. Sono questioni e decisioni, il cui impatto — come è stato detto — va inevitabilmente al di là dell'ambito regionale e investono tutta la collettività nazionale.

Le norme sull'autonomia finanziaria, sul potere impositivo, sulla ripartizione delle risorse, sulla perequazione intesa a garantire condizioni uniformi nei servizi e sul potere generale di coordinamento della finanza pubblica costituiscono il nucleo più determinante delle diverse espressioni e graduazioni del federalismo che è al centro (o è uno dei centri) dell'attuale dibattito istituzionale. Esse richiedono, perciò, un ampio confronto tra tutti gli interessi che

deve essere ricondotto all'ambito dei diretti interessati. Così è stato motivato, ma la questione non è ancora chiusa. Dovremo riconsiderare questo punto nell'ambito del disegno di legge sul federalismo e del nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione, quando sarà portato all'esame dell'Assemblea. Riferisco in questa sede il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che, proprio in riferimento alla soppressione di queste due norme, osserva quanto segue: « Si ritiene che tali modifiche non pregiudichino comunque il riconoscimento del carattere politicamente vincolante dei pareri espressi dalle regioni ad autonomia speciale e dalle province autonome nei procedimenti di revisione dei rispettivi statuti; tale vincolo dovrà auspicabilmente assumere la forma giuridica dell'intesa (o di altro analogo atto paritetico) attraverso una modifica da apportare all'articolo 116 della Costituzione in sede di esame dei progetti di legge costituzionale in materia di ordinamento federale della Repubblica ».

Due ulteriori modificazioni introdotte dal Senato riguardano la garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella giunta regionale del Trentino-Alto Adige e la soppressione della disposizione che rendeva immediatamente applicabile ai consiglieri della provincia autonoma di Trento l'incompatibilità con la carica di parlamentare europeo. Di rilievo, anche per il consenso che esso trova nelle forze politiche locali, è infine il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 4.

Nel riscrivere le disposizioni transitorie per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, il Senato ha accolto nelle sue parti essenziali la soluzione auspicata dal consiglio provinciale stesso in una mozione approvata nel settembre 1999. Ha ritenuto, quindi, di considerare positivamente quel documento. Il sistema elettorale adottato è misto con doppio turno eventuale per il ballottaggio dei candidati alla presidenza della provincia e prevede un premio di maggioranza; la formula di ripartizione dei seggi fa sì che, in ogni caso, la lista o la coalizione collegata al presidente eletto

ottenga almeno 21 dei 34 seggi da assegnare. All'interno delle coalizioni i seggi conseguiti o assegnati sono ripartiti proporzionalmente; la proclamazione dei candidati è fatta in ragione dei voti di preferenza ottenuti.

Il sistema assicura, dunque, l'elezione diretta del presidente e una solida maggioranza nel consiglio provinciale, accentua la rilevanza delle coalizioni, conserva la ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e il valore della scelta personale del candidato che si esprime nel voto di preferenza. Confesso che, per quest'ultimo aspetto, due voti di preferenza mi sono parsi un eccesso che contrasta, in qualche misura, con la generale abolizione del voto di preferenza stesso, ma queste — lo ripeto — sono le diversità che emergono dall'autonomia.

Ricordo, da ultimo, l'articolo 7 introdotto dal Senato. Esso prevede che, se il provvedimento in esame dovesse entrare in vigore quando siano già state indette le elezioni in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma, tali elezioni verrebbero rinviate di sei mesi per consentire che si svolgano secondo le nuove norme statutarie. L'articolo 7 prevede, inoltre, che il consiglio o l'assemblea regionale eventualmente eletti con le attuali leggi elettorali siano sciolti qualora, entro sei mesi dalla loro elezione, entri in vigore la proposta di legge costituzionale che ci accingiamo ad approvare. Per quanto formulate in via generale, queste disposizioni riguardano, di fatto, la prossima scadenza elettorale siciliana.

Resta certamente qualche elemento di perplessità l'ipotesi che si consideri come non avvenuta un'elezione svoltasi da meno di sei mesi, quantomeno per ragioni di opportunità; tuttavia, essa viene posta come norma di rango costituzionale. È per questo che la Commissione affari costituzionali della Camera ha deciso di conservare l'articolo 7 nella formulazione introdotta dal Senato, oltre che perché ne condivide la finalità. Del resto, è possibile approvare questo provvedimento rapidamente, secondo tempi tali che le disposizioni dell'articolo 7 non dispieghino alcun effetto.

Da ultimo, intendo accennare ad un elemento di discussione, di dibattito e perfino di contesa importante, ad una questione non del tutto sopita. Essa ha connotato l'intero iter del provvedimento: si tratta della cosiddetta natura pattizia degli statuti speciali, argomento sul quale penso di esprimere un'opinione e, certamente, non di chiudere un dibattito aperto.

Nell'avviare l'esame delle proposte di riforma degli statuti speciali, la Commissione affari costituzionali aveva ben chiaro che le stesse regioni avrebbero dovuto avere un ruolo nella determinazione del contenuto dei propri statuti, ovvero che la Commissione stessa avrebbe dovuto interloquire con le regioni interessate. Il dominio esclusivo del Parlamento sulla forma dello statuto (cioè la legge costituzionale) non avrebbe dovuto escludere la partecipazione di ciascuna regione nel determinare il contenuto della propria legge fondamentale; in questo senso (di natura sostanziale), lo statuto speciale è stato considerato pattizio, ossia frutto del rapporto tra Parlamento e regione ad autonomia differenziata interessata. Lo statuto è stato definito dal Parlamento con il concorso degli organi costituzionali di ciascuna regione; è per tale ragione che per ben due volte i rappresentanti di ciascuna giunta, di ciascuna assemblea legislativa interessata, di ciascuna commissione di assemblea legislativa interessata hanno discusso con la Commissione affari costituzionali il testo in formazione. I rappresentanti della regione Val d'Aosta hanno chiesto un terzo incontro quando il testo era all'esame dell'Assemblea della Camera. In molte parti del testo, il Parlamento ha modificato il proprio orientamento rapportandosi con le regioni ed accogliendo determinati indirizzi, impostazioni, suggerimenti provenienti proprio dalle regioni.

Secondo la tesi della natura pattizia degli statuti speciali o, meglio, chi ha una particolare concezione di tale natura ritiene, però, che il Parlamento abbia il diritto di modificare tali statuti e debba farlo con legge costituzionale soltanto in

modo conforme a quanto chiedono o consentono le regioni attraverso i propri organi costituzionali; si sostiene, anzi, che tale principio debba essere formalizzato negli statuti stessi o, per taluni, negli articoli 116 o 138 della Costituzione, in modo che, da allora in poi, nessuna legge costituzionale possa intervenire sugli statuti speciali se non in modo conforme a quanto richiesto o consentito dalle regioni.

Devo ricordare che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare introduce già due modifiche di non poco conto nella procedura *ex* articolo 138 della Costituzione, richiamata ora da quattro statuti speciali (anche per la Sicilia, però, non vi è mai stato dubbio sulla sua applicazione). Il provvedimento in esame prevede che sulle future leggi costituzionali che modificheranno gli statuti speciali non potrà più svolgersi il referendum nazionale; sugli statuti speciali non potrà essere chiamata a pronunciarsi l'intera collettività nazionale né viene introdotto il referendum regionale. Desidero soltanto ricordare, se mai ve ne sia bisogno, che la sottoponibilità a referendum è considerata dalla maggior parte dei costituzionalisti un elemento essenziale del procedimento di revisione costituzionale; anzi, taluno lo ritiene addirittura ineliminabile. Non dico poi del valore istituzionale e politico dell'eventuale pronuncia dell'assemblea elettiva regionale come nuovo elemento dell'iter di approvazione della legge costituzionale che interviene sullo statuto speciale. Anche questo elemento a me pare non sia stato sufficientemente colto; in qualche misura è stato sottovalutato, nella sua reale portata, dagli assertori della natura pattizia degli statuti speciali che, talvolta, rischiano di vedere il ruolo del Parlamento semplicemente come notaio delle decisioni dell'assemblea elettiva e non come una forma di interlocuzione e di ascolto reciproco per meglio individuare poi la norma. Ora il punto è questo: dubito che nel contesto di questa legge il Parlamento nazionale potrebbe legittimamente rinunciare al proprio potere costituente, in altre parole, che potrebbe rinunciare al suo potere di chiudere l'or-

dinamento; vi sono molti dubbi che, senza rompere la continuità dell'ordinamento, possa farlo in generale anche in sede di modifica a norma dell'articolo 138.

Non voglio però ovviamente dilungarmi o suscitare un dibattito su questo punto. La rinuncia all'autonomia della legge costituzionale però è questione che non può essere decisa a margine o come complemento di questa riforma degli statuti speciali e, comunque, senza un approfondimento peculiare che in altre sedi è opportuno fare. Essa riguarda eventualmente anche la natura degli altri statuti regionali e si colloca prima e più in alto delle stesse soluzioni che saranno date al federalismo: se cioè il potere ultimo di scrivere le regole fondamentali della nazione sia conservato al Parlamento nazionale o se questo se ne spogli condividendolo, anche se pariteticamente, con ciascuna o con alcune, ben specifiche e peculiari collettività locali. Non credo che questo sia un punto così scontato come si vorrebbe o si potrebbe dedurre da chi accentua la tesi della natura pattizia degli statuti speciali. In ogni caso, ogni decisione in proposito dovrebbe essere assunta in altra sede, cioè in sede di revisione della Costituzione.

In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, rinnovo l'invito ad approvare il presente provvedimento così come ci viene dal Senato con le modifiche e con le integrazioni che ho cercato di illustrare non solo per il lungo lavoro, per il lungo e approfondito iter fin qui svolto, ma per cercare di produrre un provvedimento che contribuisca a favorire la stabilità e la governabilità in quelle regioni e province, per ammodernare complessivamente l'ordinamento e per fare in modo che vi sia un trasferimento di potestà e di competenza legislativa primaria per corrispondere alle esigenze delle comunità regionali di queste regioni.

Credo che il provvedimento sia un formidabile passo in avanti perché l'autonomia differenziata non sia un peso né un costo (oggi e di questi tempi) ma un valido strumento per lo sviluppo peculiare di quelle località (*Applausi dei deputati dei*

gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Popolari e democratici-l'Ulivo, misto-Verdi-l'Ulivo e misto minoranze linguistiche).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DARIO FRANCESCHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, intervengo a nome del gruppo di Forza Italia nella discussione generale in questa riedizione forzata della discussione svolta nello scorso anno e conclusasi nel novembre del 1999. Il 22 giugno scorso il Senato della Repubblica ha approvato, purtroppo con modifiche ed integrazioni, il testo della proposta di legge costituzionale sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale. Con la stessa proposta erano stati rivisitati dalla Camera gli statuti vigenti a suo tempo approvati con legge costituzionale. Come ricorderete, questa Camera era pervenuta all'approvazione in prima lettura del testo primigenio fin dalla seduta del 25 novembre 1999. Tra l'approvazione della Camera e l'approvazione con modifiche ad opera del Senato sono intercorsi ben sette mesi ed è ben giustificata la preoccupazione che, di modifica in modifica, non si riesca a concludere l'iter entro questa legislatura. Inoltre, tale ritardo ha posto la Camera dei deputati nella necessità di procedere speditamente. Se adeguarsi o meno al testo votato dal Senato è una scelta politica assai delicata. Oggi, ogni incertezza sul futuro della medesima proposta di legge costituzionale non avrebbe ragione d'essere se fossimo stati ascoltati.

Mi soffermerò ora su alcune delle modifiche introdotte dal Senato. Certamente un passo indietro è la modifica votata dal Senato in ordine allo statuto della Sardegna: nel comma 4 dell'articolo 54 dello statuto sardo in vigore, è sancito il principio secondo cui le disposizioni del titolo III

dello stesso statuto, recante la disciplina in materia di finanze, demanio e patrimonio, possono essere modificate con legge ordinaria su proposta della regione o anche su proposta del Governo centrale, sentita in ogni caso la regione; per una garanzia di stampo federalista, la Camera, con il testo approvato il 25 novembre 1999, aveva sostituito le parole «in ogni caso sentita la regione» con le parole «e, in ogni caso, d'intesa con la regione».

Ecco, rivolgendomi al relatore, che si è posto una serie di quesiti sul carattere pattizio o meno di alcune norme che attengono agli statuti, osservo che proprio il carattere pattizio veniva affermato con un emendamento che lo stesso relatore aveva proposto a suo tempo. Personalmente, limiterei l'ambito del carattere pattizio ai casi in cui con legge ordinaria si può modificare lo statuto, che diversamente richiede una modifica con legge costituzionale: in questi casi, ove la legge ordinaria possa modificare lo statuto, il carattere pattizio va pienamente affermato; ecco perché a me andava bene, come andava bene al relatore, il principio dell'intesa con la regione, anziché quello di una semplice attività consultiva, che non ci appaga. Quest'ultima innovazione, purtroppo, però, è stata soppressa dal voto del Senato.

Analogamente, con riferimento all'articolo 4 della proposta di legge costituzionale in esame, sul quale il relatore si è soffermato particolarmente, il Senato, con il voto in aula (non è solo questa, ovviamente, l'innovazione apportata), ha modificato tra l'altro il testo del comma 2 afferente allo statuto del Trentino-Alto Adige, sopprimendo la parte finale del comma medesimo. Nel testo approvato dalla Camera, era stato infatti previsto «fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale»: anche in questo caso, giudichiamo un arretramento l'avvenuta soppressione ad opera del Senato della disposizione da ultimo citata.

Ulteriore puntualizzazione attiene alla soppressione da parte del Senato della

lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 5, recante modifiche allo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia: premetto che l'articolo 63 dello statuto vigente prevede che le norme delle disposizioni del titolo IV dello stesso statuto, ossia quelle afferenti a finanze, demanio e patrimonio della regione, possano essere modificate con legge ordinaria «in ogni caso, sentita la regione»; orbene, con l'approvazione del testo da parte della Camera nella seduta del 25 novembre 1999, si era inteso dare una spinta in senso federalista agli assetti statutari con l'espressa sostituzione delle parole «e, in ogni caso, sentita la regione» con le parole «e, in ogni caso, d'intesa con la regione». La lettera *p*) è stata soppressa dal Senato e ciò costituisce, a mio giudizio, un arretramento rispetto all'impostazione che la Camera aveva inteso dare nel senso di far avanzare in direzione federalista, o se si preferisce di un regionalismo compiuto, l'assetto della regione Friuli-Venezia Giulia, come già avvenuto per la regione sarda con la soppressione della lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 3.

Vi è da osservare che i testi degli articoli 1 e 2 della proposta di legge costituzionale al nostro esame, riguardanti rispettivamente gli statuti della regione siciliana e della regione Valle d'Aosta, sono rimasti invariati: ciò conferma che avevamo ragione, sia il sottoscritto sia il senatore Schifani, allorché chiedevamo, inascoltati, che le modifiche agli statuti speciali di ben cinque regioni non confluissero in un unico calderone, ma potessero formare oggetto di distinte proposte di legge costituzionale, sia pure da portare avanti contemporaneamente...

MARCO BOATO. C'era un po' di egotismo siciliano, in questa richiesta!

GIACOMO GARRA. Credo anche un po' più di buon senso e un po' più di rispetto per la legge-voto, che era stata votata quasi all'unanimità dall'assemblea regionale siciliana. Ancor più doverosa era l'esigenza di dare un distinto iter alla proposta di modifica dello statuto spe-

ciale, almeno per la regione siciliana, tenuta presente, appunto, la legge-voto. Forza Italia non avrebbe avuto ragione alcuna per chiedere, su emendamento proposto dal senatore Schifani, l'inserimento di un articolo 7, recante norme in materia di elezioni regionali, ove l'iter al Senato fosse stato tempestivo o comunque ove non vi fossero state proposte emendative approvate dall'altro ramo del Parlamento sugli articoli 3, 4 e 5.

L'articolo 138 della Costituzione fa sì che la prima lettura di ogni proposta di legge modificativa di testo costituzionale non si possa considerare conclusa se il testo votato da uno dei due rami del Parlamento viene comunque variato dall'altro ramo. In altre parole, con il voto che si esprimerà in quest'aula sul testo al nostro esame, la prima lettura potrebbe concludersi, ove solo la totalità degli emendamenti venisse ritirata o respinta. Ribadisco una notazione politica in ordine alla proposta di legge costituzionale, quale risulta anche dal voto del Senato: si è voluto privilegiare l'aspetto della stabilità del Governo regionale mediante l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. Per i presidenti delle regioni a statuto speciale si è proceduto come per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario. La normativa transitoria estende in sede di prima applicazione il cosiddetto «Tatarellum», ferma restando però la potestà delle assemblee elettive di darsi una diversa forma di Governo, in base ad una decostruzione delle disposizioni sulla forma di Governo inserita in ciascuno degli statuti speciali.

Con riferimento all'assetto della regione siciliana, come deputato eletto in quella regione, avevo presentato in data 15 maggio 1996, proprio in occasione del 50° anniversario della promulgazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, una proposta di legge costituzionale (l'Atto Camera n. 815), che ho ritirato per non creare qualsivoglia intralcio all'esame della cosiddetta legge-voto deliberata dall'assemblea regionale. Mi riferisco alla proposta n. 5710 presentata alla

Camera dalla regione siciliana il 18 febbraio 1999. Aggiungo che, dopo l'approvazione della legge-voto ad opera della Commissione speciale presieduta dall'onorevole Provenzano, poiché la stessa stentava ad essere esaminata dall'Assemblea, avevo fatto mio il relativo testo con la presentazione della proposta di legge n. 5615 risalente al 27 gennaio 1999.

Sull'istituto della rimozione del presidente della regione siciliana non sono mancate contestazioni ad opera di autorevoli esponenti regionali nel corso di un importante convegno indetto da Forza Italia e svoltosi a Catania il 14 luglio scorso sul tema « Elezione diretta e modifiche agli statuti speciali ». Devo dire che ogni proposta emendativa al riguardo si appaleserebbe inammissibile stante il fatto che il Senato non ha innovato in tema di rimozione.

Al riguardo devo tuttavia ribadire alcune considerazioni. Lo statuto siciliano dà al presidente della regione siciliana un rango ben diverso da quello di semplice presidente della giunta.

Egli ha avuto attribuito un potere che compete al Presidente della Repubblica, quello di decidere i ricorsi straordinari proposti avverso atti regionali, provinciali e comunali; ricorsi straordinari che, invece, nelle altre regioni italiane sono tuttora decisi dal Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Ancora: il presidente della regione siciliana partecipa con rango di ministro ai lavori del Consiglio dei ministri nei casi previsti dall'articolo 31, comma 3, del vigente statuto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, dello statuto, egli provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato, che nella regione dipende dal presidente della regione medesima, e può chiedere l'impiego delle Forze armate. Quest'ultima è una norma di rango costituzionale che i Governi della Repubblica — mi dispiace ribadirlo — in oltre 53 anni non hanno tenuto in alcun conto, tanto che siffatti comportamenti hanno i connotati della violazione della Costituzione. Non si dica

che il presidente della regione avrebbe potuto abusare di tali poteri, perché in tal caso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, dello statuto, il Governo avrebbe potuto e dovuto assumere i poteri di direzione della polizia a tutela dell'interesse generale e della sicurezza pubblica. Le violazioni di legge hanno il loro regime sanzionatorio di carattere penale, civile, amministrativo o disciplinare. Dubiterei che, nei confronti di chi riveste quell'ufficio, il fatto di avere la qualifica di presidente della regione possa aggravare le sanzioni, aggiungendo a quelle penali, civili, disciplinari e amministrative sanzioni di rango costituzionale.

Sono queste considerazioni che nel recente convegno hanno fatto dire ad autorevoli esponenti della regione siciliana che in effetti le norme sulla rimozione non si inquadrano assolutamente nell'architettura complessiva dello statuto siciliano.

Solo per completezza voglio qui ribadire che un'occasione persa è costituita dalla mancata introduzione dell'obbligo di optare per una delle due cariche, nel caso di deputato regionale — ma il discorso si pone anche per il consigliere regionale — nominato assessore. Vicende recenti, che nella regione siciliana hanno fatto assistere a ribaltoni e controribaltoni, forse non si sarebbero verificate ove il deputato regionale chiamato alla carica di assessore avesse avuto l'obbligo di optare tra una delle due cariche: quella di deputato o quella di assessore, quella di consigliere regionale o quella di assessore.

In Sicilia — ma temo che ciò non si sia verificato solo in Sicilia — ogni crisi è finora virtualmente nata il giorno stesso che vedeva nascere il precedente governo, quello in carica, in quanto i deputati esclusi dalla partecipazione alla giunta di governo si sono sempre messi di buzzo buono per disarcionare coloro che avevano avuto la sorte di andare al governo: dico ciò con riferimento ai governi di centro, di destra o di sinistra. È stato un vorticoso circuito nefasto, al quale l'ap-

provazione di questa legge costituzionale, consolidando le formazioni governative, dovrà porre termine.

Le disposizioni della legge costituzionale al nostro esame, di certo peggiorate, a mio giudizio, agli articoli 3, 4 e 5 dal voto del Senato, complessivamente costituiscono un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. So che alcuni colleghi dell'opposizione lo ritengono un bicchiere mezzo vuoto. Confido che alla fine il testo venga considerato un bicchiere mezzo pieno, quanto meno con riferimento alla votazione finale — speriamo positiva —, malgrado i dissensi prevedibili sugli articoli 3, 4 e 5, perché le argomentazioni addotte dal relatore sulla asserita validità delle modifiche votate dal Senato francamente non ci convincono.

Con questi proponenti costruttivi, concludo il mio intervento, sperando che nella dichiarazione di voto finale possa essere più aperto a soluzioni positive.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Detomas. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE DETOMAS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che non serva ripetere qui quanto ho più volte affermato su questo progetto di legge e, in particolare, su quanto contenuto nell'articolo 4 relativamente alle problematiche delle popolazioni ladine residenti nella regione Trentino-Alto Adige. Credo sia noto a tutti l'impegno con cui mi sono battuto per questa disposizione che la popolazione ladina saluta positivamente.

In questa sede voglio ribadire ancora una volta quanto questo progetto di legge costituzionale rappresenti in termini di modernizzazione, di risposta a problemi di governabilità e di stabilità nelle regioni a statuto speciale. Si tratta di una riforma assolutamente indispensabile anche per arrivare a quel necessario equilibrio istituzionale e politico che è stato determinato dall'approvazione, da parte del Parlamento, della legge per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario. Questa è una riforma necessaria proprio per ricreare un equilibrio.

Voglio però sottolineare alcune questioni che riguardano l'articolo 4 e, in particolare, la mia regione. Alcune forze politiche negli ultimi tempi hanno mosso alcuni rilievi a questo progetto di legge e specialmente all'articolo 4: da un lato, si dice che la riforma dello statuto deve essere frutto di una decisione che viene dalla comunità locale e, dall'altro, che con il trasferimento delle competenze in materia elettorale dalla regione alle province si toglierebbero competenze importanti all'ente regione, svuotandolo sostanzialmente di ogni competenza.

Rispetto alla prima delle due osservazioni, credo valga la pena di ricordare che il consiglio regionale e quello provinciale si sono espressi più di una volta nel senso di sollecitare l'approvazione della legge oggi in discussione. Questo significa che il Parlamento ha interpretato correttamente ciò che la comunità locale si aspetta. Quanto alla seconda obiezione, non può sfuggire il fatto che il sistema autonomistico ne esce rafforzato con l'assegnazione di competenze ordinamentali in materia di forma di Governo che prima erano precluse tanto alle province quanto alla regione. In materia elettorale, invece, la competenza viene trasferita più correttamente alle province le quali rappresentano realtà del tutto diverse tra loro, quanto a composizione del corpo elettorale e alle problematiche relative alla presenza delle minoranze linguistiche con caratteristiche proprie nelle due province.

Ciò è tanto più vero se si pensa che anche il legislatore regionale, quando si è cimentato nell'elaborazione di leggi elettorali, sia comunali sia regionali, ha elaborato due distinti sistemi per le due province, chiaramente anche con evidenti problemi di compatibilità costituzionale. Dunque queste critiche non hanno alcun fondamento, né fondamento ha l'obiezione secondo cui la norma transitoria, così come modificata dal Senato, rappresenterebbe un pericoloso *vulnus* per l'autonomia statutaria della regione e della provincia di Trento. Va detto infatti che questa disposizione rappresenta appunto una norma transitoria o, più corretta-

mente, è una disposizione che contiene in sé una clausola cosiddetta di dissolvenza, nel senso che, se il consiglio provinciale riterrà di approvare una legge elettorale, com'è auspicabile, la norma cadrà automaticamente. Il consiglio provinciale in questo caso potrà dimostrare quanto sa rappresentare ed interpretare le istanze autonomistiche di questa provincia in una materia così delicata. La sensazione è che i rilievi siano mossi più dal timore che siano messe in discussione rendite di posizione personali piuttosto che dalla reale preoccupazione del perseguimento del bene delle popolazioni residenti in Trentino e delle loro istituzioni.

Il dibattito che negli ultimi mesi ha infiammato il mondo politico locale sul futuro della regione prende sostanzialmente le mosse dalla constatazione della crisi della regione, una crisi non solo politica ma che è anche il frutto del compimento dei dettami del secondo statuto di autonomia che ha delineato una regione come semplice cornice istituzionale senza competenze proprie.

La mia difesa del mantenimento di quelle poche potestà residue, che lo statuto di autonomia del 1972 assegna comunque alle province, non rappresenta certo un'operazione intellettualmente onesta e di respiro. È piuttosto sul piano politico che dobbiamo ragionare per reinventare un ruolo per la regione, che passa innanzitutto attraverso la riscoperta delle ragioni di un dialogo e di una collaborazione con l'Alto Adige-Südtirol attraverso la riconquista di una fiducia reciproca e la ricostruzione di quegli elementi comuni che attualmente a fatica si distinguono e che sono il vero fondamento di una comunità regionale partecipata e sentita.

Per questo motivo, convintamente voteremo a favore del testo della proposta di legge costituzionale, così come modificato dal Senato, con la consapevolezza che essa rappresenta davvero una importante opportunità per quelle terre (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor sottosegretario Franceschini (che ringrazio per l'attenzione con cui, da quando ha ricevuto il suo incarico, segue la materia), colleghi e in particolar modo signor presidente della I Commissione, stiamo esaminando una importante proposta di legge costituzionale, con una partecipazione limitata, come sempre accade in discussione generale. Tuttavia, domani e dopodomani vi sarà certamente la partecipazione di tutta l'Assemblea su una proposta di legge che rappresenta una tappa importante di un disegno di riforma delle autonomie speciali; tale disegno si colloca, però, in un quadro riformatore di più ampia portata, sia pure dopo il blocco del processo riformatore — ancora più ampio — che riguardava l'intera seconda parte della Costituzione, il cui risultato è stato presentato al Parlamento dalla Commissione bicamerale.

Dopo il blocco del 2 giugno 1998 dell'attività della Commissione bicamerale e dell'esame del suo progetto da parte della Camera, il Parlamento ha avuto la capacità di riprendere tempestivamente il percorso riformatore. È già nuova Costituzione la riforma che abbiamo introdotto in materia di competenze e di autonomia statutaria delle regioni a statuto ordinario: abbiamo già riformato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione; sono già in vigore, altresì, le modifiche che introducemmo a suo tempo con legge ordinaria per la forma di Governo e le leggi elettorali dei comuni e delle province: ricorremmo alla legge ordinaria perché la materia non è costituzionalizzata. Così come quella riforma ha portato governabilità e stabilità nella gran parte degli enti locali del nostro paese, anche la riforma che abbiamo introdotto per le regioni a statuto ordinario ha già portato — con enfasi persino eccessiva — ad un rafforzamento di tutte e quindici le regioni a statuto ordinario e garantirà la governabilità e la stabilità necessarie ad impedire, per le stesse, fenomeni analoghi a quelli che il collega Garra giustamente denunciava con riferimento alla regione Sicilia (e non solo, aggiungo io).

Pertanto, il fatto che oggi ci troviamo ad una tappa importante — sebbene non definitiva — della riforma in materia di forma di governo e di legge elettorale dei cinque statuti delle regioni a statuto speciale costituisce un completamento parziale di un disegno riformatore della forma di Stato nel suo insieme, che segnerà comunque un risultato positivo di questa legislatura, che era iniziata con ambizioni — tutti noi lo sappiamo — assai più ampie, ma che si concluderà con un risultato enormemente positivo.

Debbo aggiungere che da parte della maggioranza del Parlamento vi era non solo la piena disponibilità — come la presidente Jervolino Russo ed il rappresentante del Governo fanno — ma anche il pieno interesse ad approvare già in queste ultime settimane di luglio, prima della sospensione estiva dei lavori, sia pure in forma parziale e stralciata, una parte di riforma più ampia di carattere federale, incidendo sugli altri articoli del titolo V della Costituzione.

Signor Presidente, colgo l'occasione per ricordare che la I Commissione (più precisamente, il Comitato dei nove, che rappresenta la Commissione in aula) ha ricevuto in audizione Ghigo di Forza Italia, presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il quale, insieme al vicepresidente Errani, ci ha chiesto di stralciare alcune parti essenziali della proposta di legge e di portarle immediatamente, entro il mese di luglio, all'esame dell'Assemblea. Contemporaneamente, vi sono stati altri presidenti di regioni (Formigoni e Galan, anch'essi di Forza Italia, come il presidente Ghigo) che, invece, hanno — usiamo un linguaggio giornalistico — sparato a zero nei confronti dell'ipotesi che il presidente Ghigo ci aveva rappresentato a nome dell'unanime conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome: pertanto, vi è qualche forma di schizofrenia da parte di qualcuno (non del presidente Ghigo) in questa vicenda: mentre Ghigo di Forza Italia (in qualità di presidente della citata conferenza) ci ha chiesto lo stralcio della proposta di legge

e la sua immediata approvazione, i rappresentanti del Polo, in quest'aula, hanno insistito perché non si esaminasse in luglio la materia, ma ne slittasse l'esame al 19 settembre, con tutte le difficoltà che conosciamo, avendo ormai il Parlamento pochi mesi a disposizione per la propria attività legislativa ordinaria e ancor meno per quella di revisione costituzionale.

Ho voluto ricordare questo perché ne resti traccia negli atti parlamentari e perché si capisca come il disegno riformatore, sia pure parziale, che riguarda il titolo V, da una parte, e le leggi costituzionali in materia di statuti speciali previsti dall'articolo 116 della Costituzione, dall'altra, potrebbe — potrà ancora, ma sicuramente avrebbe potuto — essere più ampio, se non vi fossero stati i comportamenti che poco fa ho rilevato con sofferenza, non certo con soddisfazione. Quando si blocca l'autorità riformatrice del Parlamento, sollecitata dalle stesse regioni, credo che vi sia qualche responsabilità o irresponsabilità che avrebbe potuto essere evitata.

Le regioni a statuto speciale hanno, come tutti sappiamo, una peculiarità: ciascuna ne ha una particolare, ma tutte insieme hanno la peculiarità di essere previste dall'articolo 116 della Costituzione, il quale recita: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

È dunque la Costituzione del nostro paese a prevedere che gli statuti siano adottati e successivamente modificati dal Parlamento con leggi costituzionali. Questo, ovviamente, è un privilegio ed anche un limite: è un privilegio perché solo le regioni a statuto speciale vedono il loro statuto approvato o modificato con legge costituzionale; è obiettivamente anche un limite perché non è immaginabile (il relatore con molta correttezza ha affrontato la questione del carattere pattizio nell'ultima parte del suo intervento) che una qualunque regione imponga al Parlamento la propria posizione: dialoghi, si

confronti e discuta con il Parlamento, come è non solo immaginabile ma anche necessario (l'abbiamo sempre fatto).

È dunque inimmaginabile che, con le forme particolari di autonomia previste dall'articolo 116 della Costituzione, una regione possa imporre al Parlamento la propria volontà. Perché questo? Avendo dato autonomia statutaria alle regioni a statuto ordinario, non abbiamo dato loro la possibilità di mutare le proprie competenze. L'attribuzione di ulteriori competenze alle regioni a statuto ordinario — che, a mio giudizio, è auspicabile ed io formulo identico auspicio per le regioni a statuto speciale — è decisa dal Parlamento sotto il titolo «federalismo», quando si modifica l'articolo 117 della Costituzione e gli altri ad esso connessi. È, dunque, il Parlamento che attribuisce alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze; se si immaginasse un carattere rigidamente vincolante e pattizio nel senso sbagliato, su cui giustamente si è soffermato in modo critico il relatore, potremmo immaginare che la Sicilia decidesse di autoattribuirsi competenze — che so io? — in materia di politica estera, di difesa, di ordine pubblico (dico la Sicilia per citare la regione più lontana e la più vicina alle successive elezioni) ed il Parlamento dovrebbe soltanto «prendere o lasciare», approvare o respingere: nell'approvare abdicando alle responsabilità del Parlamento, che è l'espressione della sovranità popolare nel suo insieme, da Pantelleria al Brennero; nel respingere aprendo un conflitto di carattere politico e istituzionale, quello che auspicano Galan e Formigoni, per intenderci (di questo si sta parlando in queste settimane), per arrivare non ad un carattere federale della nostra Repubblica, ma piuttosto ad una sua disarticolazione, ad una contrapposizione. Un piccolo segno di queste vicende lo abbiamo già avuto — lo ripeto — pochi giorni fa nel rapporto con la I Commissione: positivo da una parte e polemico dall'esterno.

Quindi, questa peculiarità delle regioni a statuto speciale è fondamentale: per questo è necessario che oggi si approvi, in una nuova prima lettura, la legge costi-

tuzionale al nostro esame; tra tre mesi l'approveremo definitivamente. Di contro, però, dobbiamo tutti stare attenti a forme di demagogia irresponsabile che arriverebbero a violare lo stesso articolo 5 della nostra Carta costituzionale.

C'è un'ulteriore peculiarità, dentro la peculiarità delle cinque regioni a statuto speciale, rappresentata dalla situazione della regione Trentino-Alto Adige, che io chiamo Trentino-Alto Adige/Südtirol, introducendo anche la denominazione in lingua tedesca, che in sede di Commissione bicamerale avevamo introdotto e che questa Assemblea aveva già approvato, esaminando il progetto di quella Commissione. L'ulteriore peculiarità cui facevo riferimento è determinata dal particolare assetto autonomistico di questa regione, dalle particolari e complesse vicende storiche che l'hanno caratterizzata e dalla particolare attenzione che si è riservata, perfino in sede internazionale — addirittura da parte dell'ONU, all'inizio degli anni sessanta —, alle problematiche della tutela delle minoranze linguistiche in questa regione ed alla complessità del secondo statuto di autonomia, che è stato introdotto con la legge costituzionale del 1971 e con il decreto del Presidente della Repubblica del 1972, ossia l'attuale statuto, dopo il primo, quello del 1948.

Bene, sotto questo profilo dobbiamo dire che cosa il nostro Parlamento ha fatto e che cosa sta facendo. Prima di tutto, abbiamo mantenuto l'unicità dello statuto: si parla sempre della regione e delle province autonome, ma si deve costantemente ricordare che un unico statuto regola le norme fondamentali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Abbiamo quindi mantenuto l'assetto « tripolare » di questa autonomia: una regione e due province. Tuttavia, come il relatore ha giustamente ricordato, ormai la stragrande maggioranza delle competenze, sia di quelle direttamente attribuite, sia di quelle trasferite, è in capo alle due province autonome — potremmo parlare del 95 o forse del 98 per cento delle competenze, qualcuno dice

anche di più —, quindi abbiamo rovesciato il rapporto tra la regione e le due province. Queste ultime rimangono due enti con un unico statuto, ma poiché, ripeto, la stragrande maggioranza delle competenze sono in capo ai due consigli provinciali, si arriverà all'elezione diretta dei due consigli provinciali, che, sommati, continueranno a formare il consiglio regionale. Non voglio aprire qui la discussione in ordine al giudizio se si sia fatto bene o male, ma il trasferimento della quasi totalità delle competenze dalla regione alle due province autonome — collega Mitolo, dobbiamo ricordarcelo, visto che non ne ha responsabilità lei, come non ce l'ho io — è stato deciso nei precedenti vent'anni dalla Südtiroler Volkspartei, insieme all'allora Democrazia cristiana.

PIETRO MITOLO. Anche altri partiti !

MARCO BOATO. Bene o male una norma dello statuto in qualche modo lo consentiva. Non voglio quindi aprire qui la discussione sul bene o sul male, in ogni caso non è un fatto che viene deciso con questa legge costituzionale, ma che è stato deciso nel corso di un processo iniziato con il « *los von Trient* » alla fine degli anni cinquanta, che ha avuto una prima tappa nello statuto del 1971-1972 e poi una progressiva attuazione nella logica che ha improntato quel secondo statuto di autonomia, cioè quella di rafforzare il più possibile le due province, sia pure, giustamente, in un quadro regionale unitario. Per tale quadro unitario io mi sono battuto in tutti i modi, bocciando e facendo bocciare dalla maggioranza della Commissione bicamerale, per esempio, tutti gli emendamenti — legittimi, ma sbagliati — della Südtiroler Volkspartei che miravano a scindere in due l'unica regione. Li abbiamo bocciati, quegli emendamenti, ed il fatto che la Südtiroler Volkspartei abbia accettato il terreno d'incontro di questa riforma costituzionale degli statuti è una conquista di chi storicamente ha voluto mantenere il ruolo dell'ente regione, anche se tale ruolo, considerato ciò che è avvenuto dal 1972 in

poi, va ridefinito, reinventato, rilanciato, in un terreno prioritario di collaborazione, anche istituzionale — quindi, nell'ente regione —, tra le due province autonome.

C'è un'ulteriore peculiarità di questa legge costituzionale, per quanto riguarda l'articolo 4, come è stato ricordato dal relatore ed anche, poc'anzi, dall'amico e collega Detomas. In questa legge è inserita, per quanto riguarda la materia elettorale e la forma di governo, una particolare e peculiare tutela della minoranza ladina che, per quanto riguarda in particolare la provincia di Trento, prima non sussisteva. Questa forma di tutela è stata inserita nella logica di una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale, a causa della mancanza di tale garanzia, una precedente legge elettorale regionale approvata nella precedente legislatura regionale.

In questa proposta di legge costituzionale è stata inserita altresì — grazie alla disponibilità del Presidente della Camera, che in altre circostanze è stato più rigido, ma in questo caso ha fatto un'eccezione per consentire l'approvazione definitiva del testo — l'intera proposta di legge costituzionale, che questa Camera aveva approvato anni fa, in materia di tutela delle minoranze ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. Tale proposta di legge si era arenata al Senato in attesa che fosse approvata la proposta di legge al nostro esame, che la ricomprende. Per questo motivo l'articolo 4, concernente modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, è più complesso degli altri, perché comprende norme particolari di tutela delle minoranze ladina, mochena e cimbra.

Per quanto riguarda la provincia di Trento, si cerca di risolvere il problema, che non ha mai avuto la provincia di Bolzano, di garantire governabilità e stabilità per chiunque governi: oggi governa l'Ulivo, domani — non me lo auguro, ma può accadere — potrà governare il centrodestra. Pertanto, bisogna garantire a chiunque governi governabilità e stabilità, perché ciò rafforza anche il rapporto tra

le province di Trento e di Bolzano. La provincia di Bolzano, forte, messa a confronto con la provincia di Trento, debole, rende dispari i rapporti politici ed istituzionali e rende difficile una positiva valorizzazione dell'istituto regionale.

Vi è una norma transitoria introdotta per la provincia di Trento, come ve ne è una per la Sicilia, la Sardegna e per il Friuli-Venezia Giulia — l'avrei auspicata anche per la Valle d'Aosta, ma mi sono adeguato al diverso consenso maggioritario di questo Parlamento: sono sempre leale da questo punto di vista e, quindi, ho ritirato il mio emendamento —, che ha subito una profonda modifica da parte del Senato. Ciò è accaduto al fine di recepire le istanze avanzate a livello autonomistico locale. Era stata chiesta la tutela della minoranza ladina, che non c'era nella prima norma transitoria approvata in Commissione e che fu poi introdotta dalla Camera in prima deliberazione; era stato chiesto l'adeguamento della norma transitoria ai modelli elettorali autonomistici ed abbiamo modificato il modello cosiddetto «Tatarellum» con quello dell'elezione diretta dei sindaci, come si realizza nella provincia autonoma di Trento.

Si è detto e lo ripeto che il consiglio provinciale di Trento, se lo vorrà, avrà tre anni di tempo per cambiare la legge elettorale, qualora non ritenga adeguata quella che abbiamo introdotto. La norma transitoria rappresenta quindi una norma ombrello, una norma paracadute, ma per tre anni — o anche nei cinque anni successivi — e comunque prima delle prossime elezioni, il consiglio provinciale di Trento, se lo riterrà necessario, potrà cambiare il modello elettorale.

È stato introdotto anche l'articolo 7, che rappresenta un «paracadute» per la Sicilia: devo dire che questo «paracadute» non mi entusiasma, ma lo abbiamo introdotto per garantire alla Sicilia di votare, con sei mesi di ritardo, con le nuove norme elettorali o addirittura di annullare le elezioni svoltesi nei sei mesi precedenti. Spero non si verifichi questa seconda ipotesi: la prima potrebbe verificarsi, ma se noi approviamo presto questa